

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Carige S.p.A.

Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova

Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova

Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Teleg.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 – Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 – Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: carigehelpdesk@carige.it**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)**GARANZIE  
INTERNAZIONALI****CARATTERISTICHE**

La garanzia è un impegno formale, autonomo e indipendente dal rapporto di debito principale e dal contratto stipulato tra il creditore e il debitore, tramite il quale la banca concede credito obbligandosi a garantire, con la propria firma, l'adempimento di obbligazioni assunte dalla clientela verso terzi.

In ambito internazionale vengono solitamente utilizzate le garanzie internazionali *a prima richiesta* e senza possibilità di opporre eccezioni all'eventuale richiesta di pagamento (escussione), consentendo quindi al beneficiario di pretendere immediatamente il pagamento da parte della banca garante con la semplice attestazione che il debitore (ordinante) risulta inadempiente.

Le garanzie internazionali rispondono a caratteristiche e criteri di emissione generalmente accettati dalla comunità internazionale, che trovano fondamento nelle Pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

La garanzia bancaria consente:

- al beneficiario di ottenere la copertura del rischio derivante dall'operazione commerciale sottostante
- all'ordinante di evitare un immediato esborso di denaro (ad es. la garanzia è sostitutiva di un deposito cauzionale).

La garanzia internazionale si rivolge a:

- imprese esportatrici, nel caso di partecipazione o aggiudicazione di appalti o forniture all'estero
- imprese importatrici, a fronte di impegni di pagamento differito.

La garanzia internazionale può essere:

- attiva, se emessa da banca estera a favore della clientela
- passiva, se emessa dalla banca per ordine e conto della clientela, a valere di opportune linee di credito concesse al cliente.

**TIPOLOGIE**

Le garanzie internazionali maggiormente utilizzate in ambito commerciale (**c.d. fideiussioni estere**) sono rappresentate da:

- **Garanzia di pagamento (Payment Guarantee):** garantisce al venditore il pagamento di quanto dovuto dal compratore.
- **Garanzia di offerta (Bid Bond o Tendere Guarantee):** consente di partecipare a gare di appalto e viene emessa a copertura dell'adempimento delle condizioni previste dai bandi di gara.
- **Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond):** garantisce al committente (compratore) l'esatto adempimento dei termini contrattuali da parte del venditore.
- **Garanzia di pagamento anticipato (Advance Payment Bond):** garantisce la restituzione al committente (compratore) dei pagamenti anticipati in casi di inadempimenti contrattuali da parte del venditore.
- **Garanzia di assistenza (Maintenance Guarantee):** garantisce l'assistenza e la manutenzione post vendita/fornitura, assicurando al committente (compratore) l'adempimento da parte del venditore degli obblighi previsti dal contratto durante il periodo di manutenzione.

Le garanzie internazionali vengono utilizzate anche per permettere la concessione di linee di credito (ad es. nel caso in cui sia stata aperta una filiale all'estero e la stessa non abbia capacità autonoma di accedere al credito bancario nel Paese di residenza):

- **Garanzia finanziaria (Financial o Overdraft Guarantee):** garantisce il rischio di credito per linee di affidamento concesse.



Altre tipologie, meno utilizzate, di garanzia:

- **Fideiussione marittima:** rilasciata a favore di una Compagnia Marittima per poter ritirare la merce anche in assenza della materialità della Polizza di Carico.
- **Fideiussione Doganale/Mincomes:** rilasciata a favore degli Uffici Doganali/Mincomes a garanzia degli obblighi assunti nei confronti degli stesso.
- **L.O.I - Letter Of Indemnity (Lettera di Indennizzo):** rilasciata a favore di una controparte di un contratto a copertura di rischi specifici (ad es. nel commercio del petrolio a copertura del rischio di mancata consegna dei documenti necessari per poter entrare in possesso della merce).
- **Lettera di Credito Stand-By:** La Lettera di Credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit - "SBLC") è una garanzia di pagamento che, come il Credito Documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia

## RISCHI

Rischi generali:

- Rischio di cambio (in caso di eventuale richiesta di pagamento), se la garanzia è stata emessa in divisa diversa da quella del conto da addebitare/accreditare, in quanto sarà regolata al cambio vigente al momento del pagamento
- Rischi correlati all'eventuale assoggettamento della garanzia a norme di legge estere
- Rischio di indebita richiesta di pagamento, dovuto alle peculiarità della garanzia internazionale (formalità, autonomia ed indipendenza dal rapporto di debito principale e dal contratto stipulato tra il creditore e il debitore, a *prima richiesta*).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni di seguito riportate sono quelle applicate dalla Banca. Resta fermo che il cliente dovrà sostenere anche le eventuali spese reclamate dalle banche estere "corrispondenti" (della Banca).

### Fideiussioni estere:

con scadenza fino a 12 mesi:

- commissione trimestrale o frazione (se la durata è superiore al trimestre bisogna applicare per il periodo eccedente frazione mensile dell'aliquota trimestrale): 15 per mille
  - minimo: 130,00 Euro
  - + spese: 50,00 Euro

con scadenza oltre 12 mesi:

- commissione trimestrale o frazione (se la durata è superiore al trimestre bisogna applicare per il periodo eccedente frazione mensile dell'aliquota trimestrale): 18 per mille
  - minimo: 130,00 Euro
  - + spese: 50,00 Euro

### Fideiussioni marittime:

con scadenza fino a 12 mesi:

- commissione trimestrale o frazione (se la durata è superiore al trimestre bisogna applicare per il periodo eccedente frazione mensile dell'aliquota trimestrale): 15 per mille
  - minimo 130,00 Euro
  - massimo 300,00 Euro
  - + spese fisse: 50,00 Euro

con scadenza oltre 12 mesi:

- commissione trimestrale o frazione (se la durata è superiore al trimestre bisogna applicare per il periodo eccedente frazione mensile dell'aliquota trimestrale): 18 per mille
  - minimo 130,00 Euro
  - massimo 300,00 Euro
  - + spese fisse: 50,00 Euro

### Fideiussioni doganali/Mincomes:

con scadenza fino a 12 mesi:

- commissione trimestrale o frazione (se la durata è superiore al trimestre bisogna applicare per il periodo eccedente frazione mensile dell'aliquota trimestrale): 15 per mille
  - minimo: 130,00 Euro
  - + spese fisse: 50,00 Euro
  - + eventuali spese bollatura

con scadenza oltre 12 mesi:

- commissione trimestrale o frazione (se la durata è superiore al trimestre bisogna applicare per il periodo eccedente frazione mensile dell'aliquota trimestrale): 18 per mille
  - minimo: 130,00 Euro
  - + spese fisse: 50,00 Euro
  - + eventuali spese bollatura

**LOI – Letter of indemnity:**

- per durate ricomprese nei tre mesi: 0,0125% del rischio assunto (valore della merce)
  - minimo: 150,00 Euro
  - massimo: 750,00 Euro
- per durate superiori (in genere fino a 6 mesi): 0,025% del rischio assunto (valore della merce)
  - minimo: 300,00 Euro
  - massimo: 1.500,00 Euro

**Lettera di Credito Stand-By:**

per l'emissione e/o la notifica sono applicate le condizioni economiche previste dal presente foglio informativo mentre per l'eventuale utilizzo sono applicate quelle previste dal foglio informativo IP6 (Credito Documentario Import) o dal foglio informativo IP7 (Credito Documentario Export)

**Interventi di modifica alla fideiussione** (salvo commissioni maggiori se la modifica riguarda scadenza/importo):

- commissioni minime: 130,00 Euro
- spese fisse: 20 Euro

**Spese di istruttoria:** in base al massimale deliberato, massimo 750,00 Euro.

In particolare:

- sino a 2.600,00 Euro: esenti
- 2,5% da 2.600,01 Euro a 5.200,00 Euro
- 0,4% da 5.200,01 Euro a 150.000,00 Euro
- 750,00 Euro fissi oltre 150.000,00 Euro.

**Diritto di escussione per le fideiussioni estere** (applicate dall'1/03/2013)

- importo fideiussione sino a 50.000 euro: 70,00 euro
- importo fideiussione da 50.001 euro a 200.000 euro: 100,00 euro
- importo fideiussione da 200.001 euro a 500.000 euro: 150,00 euro
- importo fideiussione oltre a 500.001 euro: 250,00 euro

oltre al recupero delle spese sostenute.

**Fideiussioni a favore di nominativi nostri cliente connesse a scambi commerciali con l'estero e/o operazioni finanziarie:**

- commissioni minime (per notifica e/o modifica): 100,00 Euro
- spese fisse: 20 Euro

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

**RECESSO E RECLAMI****Reclami**

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail [reclami@carige.it](mailto:reclami@carige.it), posta certificata [reclami@pec.carige.it](mailto:reclami@pec.carige.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è visionabile sul sito [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) e presso le filiali della Banca;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Fideiussione:** garanzia in forza della quale il fideiussore garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.

**Cliente** è colui che conferisce alla banca l'incarico di emettere la fideiussione

**Fideiussore** è la banca che, in dipendenza dell'accettazione dell'obbligazione, provvede alla emissione ed alla notifica della garanzia al beneficiario o a banca corrispondente

**Beneficiario** è il soggetto a favore del quale viene emessa la fideiussione



**BANCA CARIGE**

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA  
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

**CF2**

4/3

**SM n. 26/2018**

**Aggiornato al 01/08/2018**

**Banca corrispondente** è la banca cui viene richiesta o la semplice notifica della fideiussione al beneficiario o l'emissione della fideiussione e la successiva notifica al beneficiario.